



CORPO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO DELL'ALTO VERGANTE

Convenzione tra i Comuni di
Gignese – Brovello Carpugnino (Provincia del Verbano Cusio Ossola)
Massino Visconti – Nebbiuno – Pisano – Colazza (Provincia di Novara)
Sede: P.za IV Novembre, 9 28040 Massino Visconti (NO) tel 0322 219120 fax 0322 219640
polizia@comune.massinvisconti.no.it

 REGIONE
PIEMONTE

COMUNE DI COLAZZA

Aut. n. 115/2014

Prot. n.2393 | 2437

OGGETTO: Occupazione suolo pubblico in vicolo San Bernardo nel Comune di Colazza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata in data 27/09/2014 dalla Sig.ra FALCIOLA Enrica MariaTeresa con la quale chiede l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la posa di ponteggio di un tratto di vicolo San Bernardo, dal giorno 29 settembre 2014 al giorno 28 ottobre 2014.

Visto l'art. 7 del codice della strada ed il relativo regolamento di esecuzione.

Visto il D.Lgs 267/2000 del T.U.E.L.

Visto il regolamento disciplinante il Servizio Associato di Polizia Locale.

AUTORIZZA

La sig.ra FALCIOLA Enrica MariaTeresa all'occupazione di 12,00 mq di suolo pubblico in vicolo San Bernardo nel Comune di Colazza per la posa di ponteggio dal giorno 29 settembre 2014 al giorno 28 ottobre 2014.

DISPONE

Che la seguente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Colazza.

Che venga effettuato il versamento di €. 25,00 per diritti di segreteria al Comune di Massino Visconti.

Che venga effettuato il versamento di €. 144,00 (0,40 €/mq x 30 giorni x 12 mq) per T.O.S.A.P. al Comune di Colazza.

- che venga apposta idonea segnaletica di cantiere ad opera del richiedente.
- siano rispettate le disposizioni vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;
- che l'intera area di ingombro venga delimitata con opportuni presidi e segnalata opportunamente sia giornalmente che nelle ore notturne;
- siano osservate le norme del vigente Codice della Strada e del Regolamento di attuazione;

PRESCRIVE CHE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Fa carico al titolare della concessione ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto dell'occupazione;
2. L'occupante è tenuto in ogni caso a non creare situazioni di possibile intralcio o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

3. L'occupante deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a non creare danno alla sede stradale nonché a manufatti ed arredi;
4. Al termine dell'occupazione il titolare della presente ha l'obbligo di provvedere alla completa rimozione delle installazioni, occupazioni ed opere e di rimettere il suolo pubblico in pristino stato, inclusa segnaletica orizzontale eventualmente deteriorata;
5. L'occupante è altresì tenuto al rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione in tema di occupazioni e cantieri stradali, artt. 20 e 21 del C.d.S. e artt. Dal 30 al 43 del regolamento;
6. E' vietato il deposito di materiali ed attrezzature da lavoro fuori dalle recinzioni di cantiere;

Si informa altresì che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente provvedimento, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Colazza, lì 27/09/2014

IL COMANDANTE
Comm/rio Aceti Mauro



A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Aceti Mauro".